

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 163/45/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso proposto da Za. En. avverso l'avviso di accertamento ICI, anno 2004 sul presupposto che il Comune di Gallarate avesse dimostrato che il contribuente e la moglie avessero goduto due volte dei benefici di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92 per le due unità abitative utilizzate in modo unitario quali abitazioni principali site al medesimo numero civico e al medesimo piano, ma accatastate autonomamente.

Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata ribadendo che ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" bisogna considerare l'effettivo utilizzo rispetto al dato meramente formale dell'accatastamento immobiliare. Cita sentenze della Corte di Cassazione favorevoli alla propria tesi. Ribadisce quanto asserito in primo grado e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, sottolineando che l'effettivo utilizzo di entrambe le unità quali abitazioni principale risulta sia dalla piantina che ne evidenzia il collegamento funzionale nonché dall'evidenza delle utenze uniche così come per il pagamento della TARSU.

Controdeduce il Comune confutando le argomentazioni di controparte, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici di impugnazione. Nel merito, dopo aver sottolineato le differenze tra l'agevolazione "prima casa" prevista ai fini dell'imposta di registro in caso di acquisto di immobili attigui ove sussiste l'obbligo per gli acquirenti di unificare i diversi immobili in unica unità abitativa e l'agevolazione ICI che richiede la sussistenza del presupposto della unificazione catastale delle diverse unità abitative. Fa comunque presente che il contribuente non ha dimostrato l'effettiva utilizzazione degli immobili in questione nel loro complesso come abitazione principale atteso che ciascuno di essi è dotato di cucina attrezzata e di utenza gas come da documentazione che produce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello del contribuente in quanto le agevolazioni ICI per l'abitazione principale possono essere applicate anche su più unità immobiliari, distintamente accatastate, come nel caso di specie, se il fabbricato, considerato nel suo complesso, è effettivamente utilizzato dal contribuente come abitazione principale assumendo rilievo a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, prova che il contribuente ha fornito producendo le piantine degli immobili che ne evidenziano il collegamento funzionale, utenze uniche e pagamento TARSU.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore del contribuente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre agli accessori di legge.